

N. R.G. 64726/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta a. n. 64726/2018 promossa da

██████████, con il patrocinio degli avvocati ██████████ e ██████████

Attore

Nei confronti di:

██████████, ██████████ ██████████, con il patrocinio dell'avv.to ██████████;

Convenuto

In fatto e in diritto.

Il presente giudizio ha origine dalla pubblicazione di alcune esternazioni critiche nei riguardi del Presidente della Repubblica Italiana, pubblicate in data 28.5.2018 dall'odierno attore ██████████ sul proprio profilo *facebook*.

Il testo conteneva giudizi apertamente negativi sull'operato della massima istituzione del nostro paese in relazione agli accadimenti politici seguiti alle elezioni del marzo 2018; di seguito si riporta il contenuto integrale del testo:

«AL SIGNOR SERGIO MATTARELLA

Signor Mattarella, prescindo da ogni riguardo cerimoniale e formale. Lei non lo merita. Non la chiamo "Presidente", lei non è il mio Presidente. Uso la forma del "lei" perché ho interesse a marcare le distanze nonostante che ci si conosca da tempo. E conosco anche la storia della sua famiglia. Lei lo sa.

Quel che lei ha fatto, portando a compimento il piano preordinato del governo tecnico affidato al FMI nella persona di tale Carlo Cottarelli, non è soltanto violativo dell'art. 92 della Costituzione, o di altri articoli di questa. Lei ha minato le fondamenta stesse della Repubblica negando la volontà popolare espressa con il voto. Non posso giustificarla per una evidentemente relativa conoscenza del diritto



costituzionale che in modo travagliato la portò ad una idoneità solo come Professore associato, mai Ordinario.

Lei ha negato le radici stesse della democrazia. Faccia almeno la cortesia di non straparlare più di fascismo.

Lei non ha difeso gli interessi dei risparmiatori (è la legge che li deve difendere) ma ha difeso gli interessi di Stati stranieri, della Unione europea, della finanza monetaristica internazionale.

Di questo lei è pienamente consapevole. E non dica che ha inteso difendere altri articoli della Costituzione come l'art. 11 per il tramite di una interpretazione aberrante o l'art. 117 relativo anche alla Unione europea, oppure l'art. 81 concernente quell'infamia che è il pareggio di bilancio.

Per garantire questi articoli, tutti gli articoli della Costituzione, c'è la Corte costituzionale, quella della quale lei è stato membro e che dichiarò la illegittimità del Parlamento che la elesse.

Lei non si rende conto del discredito nel quale ha buttato la sua persona (del che poco mi interessa) destinataria diffusamente di ogni genere di insulti come pur le dovrebbe essere noto, ma ha screditato la Presidenza della Repubblica tramutandola da organo imparziale ad organo di parte politica o organo asservito a interessi stranieri, in danno del Popolo italiano.

Riguardo alla allucinante proposizione di tale Mario Draghi secondo cui bisogna abbassare i salari per salvare l'euro, lei ha scelto quest'ultimo.

Dunque, lei è contro il Popolo italiano e contro i poveri. Nelle dorate stanze che furono sede di Papi e di Re, pensi ogni tanto alle tante famiglie italiane in stato di povertà. Lei è il difensore dei ricchi e degli speculatori finanziari. Non a caso il suo sodale Gentiloni Conte Paolo (ex "Lotta Continua") ebbe a ricevere il pluriricercato Giorgio Soros senza che mai se ne siano conosciuti i motivi.


In tempi normali si tutela la propria residua dignità con le dimissioni, ma non appartiene a lei la nobiltà di questa decisione, né glielo consentirebbero gli interlocutori che lei si è scelto.

Sicuramente si salverà dalla messa in stato d'accusa ma non si salverà mai dal giudizio politico e morale del Popolo italiano e della storia.

Se ci sarà da scendere in piazza, io sarò in piazza.

»

Il commento determinò nella platea degli utenti del social network una serie di reazioni, ora di mero gradimento, ora di condivisione e violenta manifestazione di odio nei riguardi del Presidente della Repubblica; a manifestare invece aperta disapprovazione apparve il post a firma di [REDACTED], che viene qui riprodotto fotograficamente:



Ebbene, [REDACTED] ha convenuto [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di essere risarcito del danno morale ed alla reputazione cagionatogli dalla pubblicazione di tali espressioni, che egli qualifica come diffamatorie sul piano personale e professionale, nonché apertamente minacciose (in ragione della qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri rivestita dal convenuto).

[REDACTED] si è costituito in giudizio contestando la domanda risarcitoria, ed affermando la legittimità della propria reazione a fronte della esternazione di [REDACTED] da lui reputata altamente lesiva del prestigio del Capo dello Stato.

Questo l'antefatto storico, in ordine al quale possono formularsi le considerazioni che seguono.

I due antagonisti hanno entrambi esercitato la facoltà di esternazione del proprio pensiero critico; si tratta quindi di collocare tali condotte nella cornice giuridica che gli è propria al fine di verificare se – in particolare ad opera del convenuto - possa dirsi travalicato, in danno dell'attore, il confine entro cui opera la libertà di opinione e manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Tale giudizio postula una operazione di bilanciamento con i contrapposti diritti alla reputazione ed all'onore, pure dotati di rilevanza costituzionale (art. 2).



Se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica; la cronaca rappresenta una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, mentre la critica propone una valutazione; la cronaca descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica).

Proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, si ritiene che essa consenta, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente obiettiva. Non si pone dunque un tema di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), quanto se mai del fatto a partire dal quale la critica si esprime.

È stato affermato che *“Sebbene il diritto di critica abbia confini più ampi del diritto di cronaca, affinché non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche severo e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale il “criticante” prende spunto.”* (Cass. 48553/2011).

In altre parole, se nel caso della cronaca il diritto sorge sul presupposto di una correlazione tra fatto e notizia, anche nel caso della critica deve sussistere una correlazione tra l'opinione proposta e un fatto materiale od un comportamento umano. Non nel senso che la critica ne deve rappresentare necessariamente una lettura corretta, ma nel senso che deve comunque costituire un tentativo di lettura di tale dato di realtà. In caso contrario, laddove cioè la critica che sia priva del requisito della pertinenza, può scadere addirittura nell'offesa deliberata e gratuita, o quantomeno divenire pretestuosa, e come tale non giustificabile.

Si potrebbe dire dunque che nella valutazione dei tre pilastri individuati dalla Corte di Cassazione sin dalla miliare pronuncia del 18 ottobre 1984, n. 5259, in tema di diritto di critica, i profili della verità e della continenza affievoliscono in certo senso a beneficio della pertinenza. La critica è legittima dunque se resta ancorata ad un dato fattuale, e costituisce una risposta coerente rispetto alle forme ed agli obiettivi in cui si traducono eventi e comportamenti, ed è questo principalmente il terreno sui cui operare il giudizio di bilanciamento cui si è appena fatto cenno (fermi restando i requisiti basilari delle continenza espressiva valutata in relazione all'ambito entro il quale avviene la comunicazione).

Nel caso concreto, il “post” oggetto delle doglianze di ██████, si inserisce in un contesto comunicativo a sua volta avviato da una violenta critica nei riguardi del Presidente della Repubblica, apostrofato nell'*incipit* come *“signor Mattarella”* (in quanto a parere dell'autore, il Presidente Sergio Mattarella, in ragione degli errori politici commessi, non meriterebbe alcun riguardo cerimoniale o formale). Il commento di ██████ esprime disistima – a tratti disprezzo - con toni marcati, ma è costituito da affermazioni di natura politica, tutte oggetto di argomentazione (e non rileva certo qui se condivisibili o meno); non vi si leggono volgarità, linguaggio violento o istigazione alla violenza; non altrettanto si può affermare per alcuni dei *post* che vi hanno fatto seguito (prodotti integralmente da ██████), ove si intravedono, accanto ad alcune adesioni piuttosto acritiche al pensiero di ██████, e ad altri commenti in apparenza più consapevoli, una serie di messaggi contenenti espressioni apertamente aggressive, incitazioni all'odio ed alla violenza di piazza, insulti gratuiti, commenti volgari, financo maledizioni, sempre all'indirizzo del Presidente della Repubblica.

Qui si innesta (dopo una serie di commenti di tal fatta) il messaggio attribuibile al convenuto, il quale, nelle sue difese, sembra evocare, a giustificazione della propria non composta reazione, il contesto provocatorio che lo ha spinto ad intervenire; e tuttavia, è bene chiarire che l'esimente della provocazione



può intervenire in presenza di offese recate a soggetti diversi dall'autore del fatto ingiusto, solo laddove la vittima dell'offesa sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti; è quindi necessaria, se non una compartecipazione della vittima nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale apprezzabile tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo (v. Cass. pen. N. 37950/17).

Nel caso presente non si può ritenere – per il solo fatto che ██████ si sia astenuto dal replicare ai discutibili messaggi si cui si è detto – che egli vi abbia intimamente aderito, sì da giustificare l'irata reazione che l'odierno convenuto ha rivolto – si badi – nei suoi confronti, e non in quelli degli altri commentatori di cui si è detto.

██████, a sua volta, pur animato da comprensibile sdegno nell'assistere ad un linciaggio di bassa lega in danno della più alta carica dello Stato, ha ritenuto di manifestare il proprio dissenso non attraverso la proposizione di argomenti di segno contrario, bensì ricorrendo ad un epiteto volgare che ha rivolto a colui che aveva in qualche modo dato origine alla catena dei commenti, ovvero ██████, il quale però, a differenza di molti di quelli che lo hanno seguito, ha contenuto il proprio pensiero nella cornice di una legittima manifestazione del diritto di critica.

L'espressione “██████, *ma vaffaculo*” deve considerarsi quindi una ingiuria non giustificata né dalla condotta dell'offeso, né dal contesto complessivo entro il quale è avvenuta la comunicazione. La volgarità in questione, per quanto *sdoganata* da un utilizzo diffuso, conserva infatti una valenza obiettivamente denigratoria, quantomeno se utilizzata in risposta ad affermazioni di tutt'altro tenore linguistico ed al di fuori di contesti giocosi o di veri e propri scontri verbali. Del resto, *il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo..* (v. Sez. 3, Sentenza n. 4325 del 23/02/2010)

Tuttavia al di fuori di tale singola espressione, le parole utilizzate da ██████ non rivestono alcun contenuto illecito, e si inseriscono a loro volta nel perimetro del diritto di critica.

Non si può definire offensivo il passo “*tu non sei nemmeno degno di leccare i piedi a Mattarella*”, che costituisce la rappresentazione di un giudizio valoriale e comparativo attraverso una immagine figurata di uso comune, ed appare, sotto il profilo della pertinenza, del tutto coerente rispetto al tenore delle critiche che a sua volta ██████ aveva mosso a Mattarella, da lui definito indegno di ricoprire la carica di Presidente della Repubblica, privo di dignità istituzionale, carente sul piano delle nozioni giuridiche.

Ancor meno si può considerare lesivo o minaccioso il passaggio “*e se scendi in piazza ci sarò anch'io, ma dall'altra parte*”, che non rappresenta in assoluto una denigrazione e non evoca in alcun modo uno scenario violento, ma prospetta la visualizzazione di una contrapposizione di pensiero e di intenti, senza che vi si possa ravvisare alcun collegamento, neppure implicito, con l'appartenenza del commentatore all'Arma dei Carabinieri e con un eventuale esercizio improprio dei poteri connessi a tale appartenenza (come sembra voler sostenere l'attore).

Tanto premesso, dunque la condotta del convenuto suscettibile di interesse in questa sede è ristretta al passaggio “██████, *ma vaffanculo*” di cui già si è detto; si tratta di un episodio obiettivamente non coperto dall'ombrello del diritto di critica, ma che oggettivamente presenta una rilevanza estremamente contenuta: non è che un breve passaggio, cui non ha fatto seguito alcuna ulteriore offesa, costituito da una singola



parola, scorretta, ma comunque largamente in uso nel linguaggio comune, formulata peraltro nell'ambito di un contesto nel quale alla esposizione delle tesi politiche dell'odierno attore aveva fatto seguito un dibattito dai toni oggettivamente scomposti, di cui pure si è dato conto, nel quale si è inserita l'infelice espressione del convenuto.

Pertanto pur dovendosi affermare che il convenuto si è reso autore di una offesa che ha travalicato i confini della libertà di manifestazione del pensiero, si deve concludere che il danno in concreto patito dall'offeso abbia varcato appena quella soglia minima di rilevanza (o se si vuole di tolleranza) oltre la quale il pregiudizio diviene risarcibile. E' del tutto inverosimile infatti che il ricorrente abbia subito una qualunque flessione della considerazione di cui gode nel mondo accademico o dell'avvocatura a causa della improvvisa uscita del convenuto, come pure è implausibile che ad una offesa di sì bassa caratura possa aver fatto seguito una rilevante sofferenza in capo ad una vittima che vanta un curriculum personale e professionale di rilievo quale è quello esposto e documentato dall'attore; ed infine, come osserva la più accorta giurisprudenza, "è da respingere l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *"in re ipsa"*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo." (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). E se pure è vero che in tema di prova del danno (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, resta l'onere (proprio della prova logica) di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l'esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall'entità del pregiudizio; nel caso concreto, alla luce dei dati fattuali disponibili, l'unico pregiudizio che può logicamente ricondursi agli accadimenti appena descritti, è il momentaneo disagio che secondo *l'id quod plerumque accidit* consegue al vedersi rivolgere una parola scorretta, disagio che si ritiene adeguatamente ristorato dall'attribuzione della somma di € 2.000,00 (duemila), comprensiva anche degli interessi compensativi medio tempore maturati e del danno da ritardo.

Il divario tra la richiesta e il danno liquidato in concreto induce a compensare per due terzi le spese di lite, che vengono poste per il resto a carico del convenuto.

p.q.m.

definitivamente pronunciando,

- condanna il convenuto al pagamento – a titolo risarcitorio - della somma di € 2.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
- compensa per due terzi le spese di lite, e pone a carico del convenuto il terzo residuo, liquidato in € 900,00 per competenze professionali ed € 88,00 per esborsi, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Così deciso in Roma, in data 3.2.2020

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi

